



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485  
www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 32738 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 20 OTT. 2017

Fer.Metal Sud s.r.l.  
Viale del Commercio Z.I. – Francavilla Fontana  
fermetalsudsrl@pec.it

E, p.c.

Comune di Francavilla Fontana  
Sindaco  
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP  
comune.francavillafontana@pec.it

ARPA Puglia DAP Brindisi  
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia Direzione Scientifica Bari  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione  
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi  
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

**OGGETTO:** Controllo ordinario nell'ambito del Provvedimento AIA n. 81 del 17.09.2015 presso la ditta Fer.Metal Sud S.p.A. con sede in Francavilla Fontana – **Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, art. 29-decies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – DIFFIDA**

**Premesso che:**

- con nota prot. 45709 del 21/07/2017 il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso il verbale redatto dal gruppo ispettivo nell'ambito del controllo ordinario condotto presso l'impianto di titolarità della società Fer.Metal Sud S.p.A. con sede in Francavilla Fontana, a seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni 03-04 e 11 luglio 2017, nel quale – anticipando l'invio della relazione conclusiva - si evidenziavano alcune irregolarità nell'esercizio dell'attività da parte del Gestore riguardanti aspetti di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- con la medesima nota ARPA Puglia chiedeva chiarimenti all'ufficio scrivente, in qualità di autorità competente AIA, in merito agli elaborati progettuali approvati con il provvedimento AIA n. 81 del 17.09.2015;
- l'Ufficio scrivente ha pertanto, con nota prot. 25063 del 03/08/2017, diffidato il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'AIA n. 81/2015 nonché dalle prescrizioni impartite con successiva nota prot. 48248 dell'01/12/2016 dell'Ufficio scrivente di presa d'atto della modifica non sostanziale, e a mettere in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo e con le norme di sicurezza entro il termine massimo di dieci giorni e a trasmettere, entro i successivi dieci giorni, la documentazione richiesta;
- il Gestore, con propria nota prot. 1349 del 05/08/2017, ha riscontrato dichiarando di aver ottemperato a quanto prescritto con la diffida;

- l'Ufficio scrivente, in relazione alle dichiarazioni rese del Gestore, ha comunicato con propria nota prot. 26227 del 21/08/2017 di ritenere necessario acquisire da ARPA Puglia la relazione conclusiva del Controllo Ordinario per poter valutare approfonditamente le inadempienze rilevate;
- in data 11/09/2017 è stata acquisita la nota prot. 11190 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:
  - o ha trasmesso la nota prot. 9940 del 07/08/2017, con la quale chiedeva al Gestore di relazionare in merito alle modifiche impiantistiche evidenziate da ARPA Puglia, inquadrandole ai sensi del DPR 151/2011 e conseguenti procedure ai sensi del DM 07/08/2012;
  - o ha comunicato gli esiti di un sopralluogo congiunto con personale dello SPESAL, svolto l'08/08/2017, al fine di verificare le condizioni di sicurezza dell'attività, durante il quale è stata accertata la rimozione delle criticità evidenziate dal personale ARPA;
  - o ha trasmesso la nota prot. 10240 del 16/08/2017 con la quale si prende atto dell'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni del Gestore inerenti l'attuazione di modifiche non sostanziali ma si comunica di aver accertato la presenza di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW, allacciato al quadro elettrico del sito, per il quale non risultano espletati gli adempimenti previsti ai sensi del DPR 151/2011, prescrivendo al Gestore di attuarli immediatamente;
- con nota prot. 55790 del 18/09/2017, il DAP Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso la relazione conclusiva contenente gli esiti finali della verifica ispettiva condotta, dalla quale si evincono n. 18 rilievi complessivi (criticità, violazioni, raccomandazioni per il Gestore), come riepilogati nel par. 5 del Rapporto Conclusivo;
- con pec del 18/10/2017 la società Fer.metal Sud S.p.A. – in adempimento alla prescrizione imposta dai VV.FF. - ha trasmesso la comunicazione relativa all'inserimento di un gruppo elettrogeno, di potenza inferiore a 350 kW, allegando la SCIA presentata ai sensi del DPR 151/2011.

**Preso atto che**, rispetto a quanto richiesto nella diffida ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. adottata dall'Ufficio scrivente con nota prot. 25063 del 03/08/2017 – secondo quanto verificato e dichiarato nella nota prot. 10240 del 16/08/2017 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi – il Gestore ha:

- a) trasmesso la documentazione ai fini antincendio inerente l'attuazione di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DM 07/08/2012 (*punto 1 della diffida prot. 25063 del 03/08/2017*);
- b) rimosso le ostruzioni alle vie di transito dei mezzi (*punto 2 della diffida prot. 25063 del 03/08/2017*);
- c) rimosso i cassoni scarrabili che ostruivano l'uscita di emergenza del capannone (*punto 3 della diffida prot. 25063 del 03/08/2017*).

**Rilevato che** la relazione conclusiva contenente gli esiti finali della verifica ispettiva trasmessa da ARPA Puglia evidenzia ulteriori violazioni e/o criticità e/o prescrizioni/raccomandazioni, non rilevate nei precedenti verbali ovvero non oggetto della diffida prot. 25063 del 03/08/2017, relative ai seguenti aspetti:

- 1) non risulta calcolata su base annua la quantità di materia prima effettivamente recuperata dai rifiuti trattati (*punto 1 del rapporto conclusivo*);
- 2) si raccomanda di inserire all'interno del rapporto annuale, in forma tabellare, i dati mensili relativi a rifiuti complessivamente trattati, rifiuti prodotti e smaltiti, materia prima recuperata, stoccaggi massimi, con le stesse modalità con cui sono riportati quelli annuali (*punto 2 del rapporto conclusivo*);
- 3) il rapporto annuale AIA 2017 non è stato inviato ad ARPA Puglia (violazione prescrizione AIA n. 4.38 - *punto 3 del rapporto conclusivo*). Si evidenzia in proposito che il Gestore ha successivamente provveduto all'invio;
- 4) al rapporto annuale AIA 2017 revisione n. 2, trasmesso ad ARPA Puglia, non è stata allegata copia del Registro di carico e scarico (violazione prescrizione par. 6 allegato 2 al provvedimento AIA - *punto 4 del rapporto conclusivo*). Si evidenzia in proposito che il Gestore ha successivamente provveduto

- all'invio della revisione 3 del rapporto annuale AIA con le integrazioni richieste durante la visita ispettiva;
- 5) mancato rispetto della prescrizione imposta dalla Provincia di Brindisi con nota prot. 22328 del 12/07/2017 inerente la comunicazione ai Vigili del Fuoco della modifica non sostanziale oggetto della citata nota (violazione prescrizione - *punto 6 del rapporto conclusivo*);
  - 6) assenza dell'indicatore di consumo globale di acqua dello stabilimento nel rapporto annuale AIA 2017 revisione n. 2 e assenza di documentazione relativa alla fornitura di risorsa idrica, come dichiarata nella revisione n. 3 del rapporto annuale (*punto 7 del rapporto conclusivo*);
  - 7) stoccaggio di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08 in cassone scarrabile non coperto e con fuoriuscita di colaticcio sul piazzale (violazione prescrizione 4.18 - *punto 8 del rapporto conclusivo*);
  - 8) messa in riserva/stoccaggio preliminare di rifiuti non eseguito per categorie omogenee (violazione prescrizione 4.24 - *punto 9 del rapporto conclusivo*);
  - 9) dalla documentazione presentata dal Gestore non è possibile evincere quali tipologie di rifiuti subiscono il raggruppamento preliminare D13; tale circostanza, oltre a non consentire di verificare il rispetto della prescrizione 4.24 del provvedimento AIA sulla compatibilità dei rifiuti raggruppati, costituisce violazione delle prescrizioni n. 1-2-3 della nota prot. 59940 del 09/12/2015 della Provincia di Brindisi (violazione prescrizioni - *punto 10 del rapporto conclusivo*);
  - 10) assenza della cartellonistica con l'indicazione del CER su alcuni cassoni scarrabili (violazione normativa tecnica - *punto 12 del rapporto conclusivo*);
  - 11) irregolarità nella compilazione dei FIR esaminati a campione e relativi al CER 200304 - *fanghi delle fosse settiche* e CER 200108 - *rifiuti delle cucine e mense* (violazione normativa ambientale - *punti 14 e 15 del rapporto conclusivo*);
  - 12) divieto della messa in servizio del compattatore scarrabile verticale in assenza delle istruzioni operative (*punto 16 del rapporto conclusivo*);
  - 13) necessità che nell'autocontrollo relativo alla componente rumore il Gestore identifichi mediante georeferenziazione i siti di misura e allegghi al report finale le *time histories* delle misure effettuate e fornisca evidenza dell'esecuzione delle misure di analisi in frequenza ai fini della ricerca di eventuali componenti tonali (*punti 17 e 18 del rapporto conclusivo*).

**Ritenuto pertanto che:**

- il proponente ha adeguato l'esercizio dell'impianto a quanto prescritto con la diffida prot. 25063 del 03/08/2017 dell'Ufficio scrivente;
- è necessario conformare l'esercizio dell'impianto all'AIA anche con riferimento alle ulteriori criticità e inottemperanze rilevate nella relazione conclusiva contenente gli esiti finali della verifica ispettiva trasmessa da ARPA Puglia con nota prot. 55790 del 18/09/2017, come elencate nel paragrafo precedente.

In relazione a quanto sopra, si diffida ai sensi del comma 9 lett. a) dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81 del 17.09.2015. Nel merito, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo e con le norme di sicurezza entro il termine massimo di **quindici giorni** a decorrere dalla ricezione della presente. In particolare il Gestore dovrà:

- a) ottemperare, qualora non l'abbia già fatto, agli obblighi previsti ai sensi del DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi come prescritto dall'Ufficio scrivente con nota prot. 22328 del 12/07/2017 relativamente alle modifiche di cui si è preso atto nella medesima nota;
- b) ricondurre le modalità di stoccaggio dei rifiuti a quanto prescritto nel provvedimento AIA n. 81/2015 e s.m.i., in particolare con riferimento:
  1. allo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili, che deve avvenire in cassoni coperti a tenuta;

2. alle operazioni di messa in riserva/stoccaggio di rifiuti, da eseguirsi esclusivamente per categorie omogenee di rifiuti;
  3. all'apposizione della cartellonistica indicante il codice CER e la relativa descrizione;
- c) adeguare le modalità operative e gestionali con cui viene condotto il raggruppamento preliminare D13 di carichi omogenei di rifiuti, affinché sia sempre garantita l'assenza di pregiudizio per l'ambiente e gli operatori e la tracciabilità dei rifiuti. Come prescritto nella nota prot. 59940 del 09/12/2015 (successivamente rettificata con nota prot. 62175 del 22/12/2015):
1. *l'operazione di raggruppamento (D13) deve essere annotata sul registro di carico e scarico, riportando il codice CER, i quantitativi e la provenienza (produttore iniziale) dei rifiuti che vengono raggruppati, il codice CER e relativo quantitativo del rifiuto in uscita dopo l'operazione di raggruppamento e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale;*
  2. *il raggruppamento deve essere effettuato tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza;*
  3. *le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione del raggruppamento, effettuata sul registro di carico e scarico;*
  4. *in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d. lgs. 36/03, pertanto il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari;*
  5. *nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima del raggruppamento; dovrà inoltre essere operata la caratterizzazione chimico-fisica per ogni **partita omogenea definita di rifiuti** risultante dal raggruppamento **preliminare** di rifiuti iniziali diversi, condotta da professionista abilitato; tali documenti dovranno essere tenuti nello stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo.*
- d) adeguare le modalità di compilazione dei FIR a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (indicando negli stessi i riferimenti ai Rapporti di Prova di caratterizzazione analitica del rifiuto);
- e) non avviare l'esercizio del compattatore scarrabile verticale in assenza delle istruzioni operative;
- f) adeguare i successivi autocontrolli relativi alla componente acustica a quanto prescritto da ARPA Puglia; nello specifico dovranno: essere identificati mediante georeferenziazione i siti di misura; essere allegate al report finale le serie temporali delle misure effettuate; fornire evidenza dell'esecuzione delle misure di analisi in frequenza ai fini della ricerca di eventuali componenti tonali;
- g) adeguare la redazione del prossimo rapporto annuale AIA a quanto prescritto nell'autorizzazione e in particolare:
1. trasmettere lo stesso documento - sia alla Provincia di Brindisi che all'ARPA Puglia - entro il 30 aprile di ogni anno, cui dovrà essere allegata copia del Registro di carico e scarico;
  2. inserire nel suddetto documento il calcolo della quantità di materia prima – su base annuale – effettivamente recuperata dai rifiuti trattati;
  3. inserire nel rapporto annuale, in forma tabellare, i dati mensili relativi a rifiuti complessivamente trattati, rifiuti prodotti e smaltiti, materia prima recuperata, stoccaggi massimi, con le stesse modalità con cui sono riportati quelli annuali;
  4. inserire l'indicatore di consumo globale di acqua dello stabilimento, allegando la documentazione attestante le modalità di fornitura della stessa.

**Entro trenta giorni a decorrere dalla ricezione della presente il Gestore dovrà inoltre trasmettere apposita documentazione atta a dimostrare di aver ottemperato a quanto sopra prescritto e in particolare:**

1. relazione descrittiva dettagliata delle procedure gestionali ed operative con cui sono state eseguite le operazioni di raggruppamento preliminare D13, con indicazione dei gruppi di codici CER che sono state raggruppate tra loro in base alle verifiche di compatibilità condotte dal tecnico responsabile dell'impianto, in funzione dello smaltimento finale previsto;
2. documentazione fotografica degli stoccaggi – al fine di verificare l'adeguamento degli stessi a quanto indicato alla lett. b) del precedente elenco;
3. istruzioni operative del compattatore scarrabile verticale.

Entro lo stesso termine il Gestore dovrà formalizzare ai sensi dell'art. 29 nonies la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'inserimento del gruppo elettrogeno, presentando tutta la documentazione integrativa prevista: istanza in marca da bollo, attestazione di versamento degli oneri istruttori, eventuale aggiornamento delle schede AIA, scheda tecnica del gruppo elettrogeno, ecc...

Si comunica inoltre che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 29-decies comma 9 lett. b) e c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanna Annese.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani



